

Il nuovo delitto di combustione illecita di rifiuti

di Delia Sebelin

Il decreto-legge n. 136 del 10 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 (in G.U. 8/2/2014, n. 32), ha disposto (con l'articolo 3, comma 1) l'introduzione dell'articolo 256-bis nel D.Lgs. n. 152/06 ("Testo unico ambientale" - vedi testo a pag. 24, ndr). Si tratta del nuovo delitto di combustione illecita di rifiuti, varato dopo gli eventi della "terra dei fuochi". Poiché si tratta di un nuovo reato, abbiamo chiesto un parere a Maurizio Santoloci, magistrato ed esperto in diritto ambientale.

Dopo l'entrata in vigore del nuovo delitto, bruciare rifiuti diventa reato?

Il varo di questo delitto ha dato luogo a malintesi. Il messaggio di base che è stato lanciato, e subito recepito

Maurizio Santoloci: «I falò sono ora un illecito penale»

e diffuso, è stato: «Da oggi bruciare rifiuti è un reato». Invece non è affatto così. Non si può dare ad intendere che fino a ieri bruciare rifiuti non era reato e che da oggi le cose sono cambiate perché - finalmente - i falò sono diventati un illecito penale. Ma bruciare rifiuti di ogni tipo è stato sempre anche in precedenza un reato, anche se reato/contravvenzione e non reato/delitto. Ora è dunque possibile intervenire, spegnere il falò, denunciare i responsabili in via penale e - soprattutto - sequestrare l'area con un sequestro preventivo per impedire prosecuzione e reiterazione del reato. Dunque, la nuova norma ha l'obiettivo di introdurre sanzioni penali tipo delitto per contrastare chi appicca i roghi tossici, in precedenza sanzionabili solo con contravvenzioni (ma eravamo pur sempre già nel campo penale...).



Perciò con questo nuovo reato si vuole andare a sanzionare in modo più duro chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati...

Sì, si sanziona in modo più pesante (un delitto) chiunque appicca il fuoco a rifiuti depositati in maniera incontrollata. Una forma punitiva più marcata, questa, rispetto al regime sanzionatorio più blando (contravvenzione) che tuttavia già esisteva da anni, e era la sanzione relativa all'attività di smaltimento illecito dei rifiuti ex articolo 256 D.Lgs. n. 152/06. Ma era comunque da sempre già reato, seppur di tipo contravvenzionale.

Pertanto, l'introduzione di questo specifico reato, non significa - come alcuni stanno interpretando - che fino ad oggi si potevano bruciare in modo indiscriminato e impunito i rifiuti...


Certamente no. Questa era comunque un'attività di gestione illecita di rifiuti punita - appunto - con le sanzioni penali contravvenzionali previste all'articolo 256 D.Lgs. n. 152/06. Sostanzialmente il nuovo delitto mira a sanzionare (parzialmente) in modo più duro - rispetto a come è stato fino ad ora sanzionato - il diffuso sistema (sempre e comunque illegale) di dare fuoco a cumuli di rifiuti di vario tipo, producendo un inquinamento reiterato, sistematico e dannosissimo per la salute pubblica. Fenomeno che da anni, ormai, denunciavamo sistematicamente anche dalle pagine di *Pòlis*, e contro il quale abbiamo sempre espresso la necessità di inasprire le pene - ma soprattutto gli accertamenti - per cercare di contrastare in modo più efficace tali sistemi. Per essere più chiari, seppur fino ad oggi si trattava di reato-contravvenzione, era sempre reato e potevano comunque essere attivati gli strumenti preventivi e repressivi di polizia giudiziaria contro i roghi di rifiuti di ogni tipo, inclusi sequestri preventivi dell'area e denunce penali dei responsabili.

Il nuovo delitto si applica solo nella Terra dei fuochi?

Assolutamente no. È logico (ma vale la pena ribadirlo) che questo reato non si applica solo nella Terra dei fuochi (vedi riquadro a pag. 27, ndr) ma su tutto il territorio nazionale.

Questo nuovo reato è di competenza anche delle polizie locali?

Certamente. Anzi, direi che le forze di polizia locali sono chiamate in prima linea per l'applicazione di questo nuovo delitto che è di competenza generale e trasversale di tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali (nessuno escluso). Molti operatori di polizia, infatti, ritengono ancora che questi reati siano solo di competenza di "altri" o comunque solo di organi specializzati. Ed invece non è affatto così. Infatti, anche una pattuglia "non specializzata" di qualunque forza di polizia locale o statale in ordinario servizio di istituto deve (sottolineo: deve) intervenire doverosamente per accertare e reprimere il reato in questione, interromperne la prosecuzione e/o reiterazione, denunciare i responsabili al pubblico ministero.



Quali sono i punti più rilevanti di questo nuovo reato?

In primo luogo, si tratta di reato/delitto e non di un reato/contravvenzione. E questo è già un primo dato positivo. È incontestabile i delitti sono senza dubbio reati di maggiore effetto preventivo e repressivo (anche per la natura delle pene). E la prescrizione - che azzerava di fatto i reati/contravvenzione in materia ambientale e a danno della salute pubblica in modo praticamente veloce e seriale - è molto più lunga

come termini e consente, dunque, maggiori more temporali per indagini e fasi processuali senza il rischio che poi alla fine una sentenza di condanna si vanifica nelle more degli appelli e ricorsi. Il sistema sanzionatorio prevede nel primo comma pene significative: «(...) chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni».

Lei ha tuttavia espresso qualche perplessità...

Sì, lascia perplessi il punto: «Chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera

incontrollata è punito con...». Cosa vuol dire? A questo punto si possono profilare tre possibili scenari. Cumuli di rifiuti in campi aperti extraziendali ove - per forza di cose - gli stessi cumuli di rifiuti sono abbandonati o depositati in modo incontrollato. E qui non ci dovrebbero essere problemi interpretativi sull'applicazione di questo reato. Vi è poi il caso dei cumuli di rifiuti all'interno dell'area aziendale. Qui si prefigurano due ulteriori possibili scenari, che però poi portano a due conseguenze sul piano penale molto differenti.

Ci faccia capire...

Dentro un'area aziendale i rifiuti possono essere depositati sia in modo controllato (ad esempio, deposito temporaneo o stoccaggio) oppure in modo incontrolla-

to. Seguendo la lettera della norma in esame, il nuovo reato si applica solo all'abbruciamento dei rifiuti in deposito incontrollato, mentre il caso di abbruciamento di rifiuti da deposito controllato non rientra in tale delitto. Appare già assurdo in via di principio questa distinzione, atteso che come danno all'ambiente e - soprattutto - come danno alla salute pubblica non si intuisce quale sia la differenza tra i due tipi di abbruciamento. Ma a livello formale dobbiamo rilevare che nel caso di abbruciamento di rifiuti depositati in modo controllato si applica in via residuale l'ipotesi di cui all'articolo 256 D.Lgs n. 152/06, in quanto si tratta di smaltimento illegale di rifiuti mediante abbruciamento. Appare evidente che in quest'ultimo caso la sanzione è molto meno severa in quanto è un reato-contravvenzione e

Il testo del nuovo reato

Art. 256-bis. Combustione illecita di rifiuti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.


3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).



non un reato-delitto. La pena è molto più modesta e la prescrizione molto più veloce.

Secondo lei, si potranno presentare problemi applicativi in sede penale?

Credo di sì. Resta infatti da chiedersi come potrà essere in dibattito valutato se si trattava all'origine - prima del fuoco - di un deposito controllato o incontrollato. È logico che tale punto darà origine a dibattiti infiniti in sede processuale in quanto ogni imputato - logicamente - per andare incontro comunque ad una sanzione minore tenderà ad affermare che si trattava di deposito controllato. Ecco perché ritengo questa norma comunque limitata e poco coraggiosa.

Non c'è chiarezza, quindi.

Con questa novità legislativa, comunque non si riesce ancora ad affrontare le illegalità in questo settore in modo deciso e coerente, evitando i "se" e i "però" che poi sono la base per le successive inevitabili confusioni interpretative e applicative e le conseguenti maglie larghe per i delinquenti ambientali. Si poteva semplicemente prevedere che bruciare rifiuti sempre e ovunque era reato-delitto. Invece c'è sempre un distinguo, una ambiguità lessicale o una doppia previsione che si presta alle più disparate interpretazioni e che genera poi gli equivoci interpretativi e applicativi che da decenni caratterizzano la (mancata) applicazione di fatto della nostra normativa ambientale, a danno della salute pubblica. Con anni e anni di dibattiti, polemiche, incertezze giurisprudenziali ed incertezza del diritto e conseguente non certezza della pena. Con riflessi negativi sugli aspetti deterrenti e repressivi.

Ci sono sanzioni accessorie per i responsabili?

Un punto rilevante è rappresentato dal passaggio: *«Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica»*. Una previsione aggiuntiva opportuna e doverosa che rende l'effetto preventivo e deterrente della norma senza dubbio più rilevante.

Ci sono previsioni di precauzione preventiva o aggravanti?

Sì. La norma in esame - al riguardo - prevede al secondo comma che le stesse pene previste per chi brucia i rifiuti nella formulazione sopra citata *«si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti»*. Una specie di anticipazione di censura del comportamento finalizzato a creare il rogo di rifiuti prima che il rogo sia appiccato. L'articolo 255 comma 1 del D.Lgs n. 152/06 riguarda l'azione di chi abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti. L'articolo 256 è, invece, il reato di base di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", mentre l'articolo

«In precedenza bruciare rifiuti era un reato/contravvenzione e non un reato/delitto»



259 è il reato di "traffico illecito di rifiuti". Questi due ultimi articoli di riferimento sono stati aggiunti - molto opportunamente - in sede di conversione. Si va poi a colpire (comma 3) con maggiore severità l'azione di bruciatura dei rifiuti se i fatti "siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata". Principio senza dubbio positivo, ma si auspica una logica interpretazione ed applicazione della norma in relazione a tutte le "imprese", comprese quelle che operano totalmente "in nero", e dunque imprese di fatto esistenti ma totalmente illegali sotto ogni forma. Ed è logico che come "attività organizzata" non si può che intendere un'attività a tutto campo e dai diversi risvolti, in modo da rendere applicabile il delitto in coerenza ragionevole con le reali e concrete realtà

criminali che operano nel settore in esame ed ovunque. Positiva l'integrazione in sede di conversione in legge: «Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 2312».

Quanto è rilevante la previsione del terzo comma del nuovo reato in esame?

La prima parte - come appare evidente - aggrava il fatto nel caso in cui i falò sono attivati come attività aziendale o di una attività organizzata e dunque seriale e continuativa, riteniamo anche di fatto in ambedue le ipotesi. E per quanto riguarda l'"impresa" a nostro avviso il riferimento deve intendersi anche alle "imprese in nero" sotto ogni punto di vista (anche amministrativo e fiscale/tributario) altrimenti si giungerebbe al paradosso di aver

«La nuova norma ha l'obiettivo di sanzionare in modo più duro»

sono sia rispetto a tutte le attività di gestione illegale di rifiuti sia per questo nuovo delitto.

Può approfondire quest'aspetto?

Si tratta - spesso - di "privati" non registrati a nessun livello come impresa ufficiale. Questi, magari utilizzando mezzi intestati appunto a privati, di fatto operano con un'attività aziendale stabile e seriale. Dunque non ci si deve far trarre in inganno in questi casi dall'immagine esterna apparentemente "privata" ma va valutata l'attività in concreto svolta nella sua interezza (spesso anche conto terzi). Per le attività organizzate, a parte quelle legali e strutturate, va comunque poi considerato che è ormai fatto di comune esperienza che ci sono - soprattutto in alcune aree - gruppi di soggetti dedicati sistematicamente a questo

«Questo reato si applica su tutto il territorio nazionale»



La Terra dei fuochi

La **Terra dei fuochi** individua una vasta area situata nell'Italia meridionale, tra le province di Napoli e di Caserta, caratterizzata dalla presenza di roghi di rifiuti.

L'**area territoriale** è compresa tra i comuni di Qualiano, Giugliano in Campania, Orta di Atella, Caivano, Acerra, Nola, Marcianise, Succivo, Frattaminore, Frattamaggiore, Mondragone, Castelvoturno e Melito di Napoli.

Si caratterizza per lo sversamento illegale di rifiuti, anche tossici, da parte della Camorra e, in particolare, dal **clan dei Casalesi**. In molti casi, i cumuli di rifiuti, **illegalmente riversati nelle campagne**, o ai margini delle strade, vengono incendiati dando luogo a roghi i cui fumi diffondono nell'atmosfera e nelle terre circostanti sostanze tossiche, tra cui **diossina**.

Da molti decenni, nelle campagne campane si sono verificati sversamenti di rifiuti industriali e di **rifiuti tossici e nucleari**. In particolare, nelle zone di Succivo, Caivano,

Acerra e Giugliano in Campania si sono verificati roghi di rifiuti industriali, responsabili di un alto tasso di tumori che hanno colpito soprattutto giovani donne, al seno e alla tiroide, e **bambini**.

Nel 2011, secondo un rapporto dell'Arpa della Campania, un'area di **3 milioni di metri quadri**, compresa tra i Regi Lagni, Lo Uttaro, Masseria del Pozzo-Schiavi (nel Giuglianese) ed il quartiere di Pianura della città di Napoli, risulterebbe molto compromessa per l'elevata e massiccia presenza di rifiuti tossici. ■



tipo di reato, ed anche se non si tratta di criminalità organizzata in senso stretto sono comunque entità che - di fatto - esercitano un controllo di fatto sul territorio (che viene percepito dalla popolazione) anche mediante intimidazioni e vigilanza e spesso sono contigui alla criminalità organizzata vera e propria che li utilizza per le "manovalanze" di basso livello sul campo.

Si tratta dunque di gruppi seriali e pericolosi da contrastare con particolare impegno.

Assolutamente. E si ritiene che la norma si riferisca anche e soprattutto a tali (noti) fenomeni. La seconda parte di questo comma è stata invece aggiunta - molto opportunamente - dalla legge di conversione e si tratta di un collegamento significativo con le nuove norme sulla responsabilità delle imprese. Il richiamo alla "culpa in vigilando" in sede aziendale tra vertice e dipendente è utile e significativo, anche se tutto sommato rientrava già nei principi generali. Ma spesso nel campo ambientale i principi generali non vengono applicati in modo diffuso, e spesso si è giunti a deresponsabilizzazioni generali con un sistema di "scaricabarile" interno all'a-

zienda che oggi tale previsione dovrebbe contribuire ad estinguere. Il richiamo alle sanzioni dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 introduce una forte responsabilità dell'azienda come struttura in via parallela rispetto alle singole responsabilità penali soggettive dei soggetti agenti.

Sono previsti strumenti come la confisca dei veicoli? Questo comporta conseguenze operative dirette per il personale di polizia che interviene su strada?

Certamente. Il punto importante è previsto al comma 5: «I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2 (...)». La confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti è - da sempre - uno strumento di primaria importanza a livello preventivo e repressivo nel contrasto a ogni forma di illegalità nel settore. Si tratta di confisca obbligatoria che deve essere disposta sia in caso di sentenza di condanna ma anche in caso di sentenza di patteggiamento, e quest'ultimo appare veramente un principio straordi-



nario. In tal senso è chiaro il richiamo all'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il quale recita: «Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto». Si sottolinea il richiamo alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) ed il carattere obbligatorio della confisca (cioè il giudice deve necessariamente disporla). Ma dobbiamo rilevare che questo aspetto importantissimo della normativa ambientale è stato fino ad oggi sottovalutato.

Potrebbe esser più chiaro?

La sottovalutazione si è rilevata spesso in sede giurisdizionale, dove nonostante già pregressi principi similari contenuti della norma, abbiamo assistito a volte a dissequestri con restituzione dei mezzi ai soggetti responsabili di trasporti illeciti. Inoltre, a volte si registra ancora oggi una situazione entro la quale gli organi di polizia giudiziaria, pur in presenza di un trasporto totalmente illecito in materia di rifiuti, non operano doverosamente e puntualmente il sequestro preventivo del veicolo e del carico. Questo, oltre che presentarsi in contrasto con le finalità primarie della polizia giudiziaria, che sono quelle di reprimere il reato e impedire che lo stesso possa essere reiterato o comunque portato a ulteriori conseguenze, costituisce rilevantisimo ostacolo alla decisione finale di confisca del veicolo in sede di sentenza perché è difficilissimo (se non impossibile) confiscare un veicolo che non

«Le forze di polizia locali sono chiamate in prima linea per l'applicazione di questo nuovo delitto»

giunge agli atti in stato di sequestro. Anche e soprattutto perché nelle more del processo spesso il soggetto responsabile si disfa - cedendolo a terzi - del veicolo non sequestrato e si perde così la finalità della norma. Oggi, il nuovo reato in esame sottolinea e ribadisce l'obbligo, e non la mera possibilità, della confisca del mezzo di trasporto. Mi sembra una formulazione chiara e lineare che non dovrebbe dare luogo a difficoltà interpretative e applicative. E si tratta di un messaggio chiarissimo anche verso le forze di polizia operanti sul territorio, giacché è palese che se la finalità della norma è quella di sottrarre in via definitiva al responsabile del trasporto illecito il veicolo proprio per evitare la prosecuzione e/o reiterazione del reato, in modo conseguente e preliminare altrettanto logico e doveroso appare il sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato. Omettere in questi casi il sequestro da parte della pg oltre ad agevolare di fatto la continuazione e reiterazione del reato, significa - tra l'altro - ostacolare la confisca in sede giurisdizionale.

Anche sulla confisca dei mezzi lei ha manifestato qualche critica al testo del nuovo reato.

Sì, per la solita eccezione alla regola. La confisca sopra citata - infatti - è disposta «salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato». Considerando l'esperienza storica nel campo degli illeciti e dei vari crimini ambientali ed a danno della salute pubblica a tutti i livelli, e

«Il nuovo reato si applica solo all'abbruciamento dei rifiuti in deposito incontrollato»



considerando che storicamente questo settore ha saputo generare furbizie e cavilli giuridici di ogni tipo per fare esonerare dai regimi sanzionatori responsabili anche di fatti gravi, è facile immaginare come ai livelli medi ed alti di criminalità ci si può tranquillamente continuare ad organizzare con "figure di paglia" o altri personaggi di pura immagine fittizia per far apparire i mezzi utilizzati per tale tipo di crimine come appartenenti a personaggi formalmente e sulla carta estranei e quindi aggirare facilmente questo importante principio. Ancora una volta è mancato il coraggio di prevedere un sistema sanzionatorio netto, efficace, concreto e senza possibilità di equivoci applicativi. Anche per questo ritengo questo delitto limitato e poco coraggioso.

Ulteriore principio: «Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi». Un punto che sembra importante...

Una previsione logica e doverosa, che tuttavia risente degli stessi problemi già citati in ordine alla confisca dei veicoli. Anche in questo caso fino ad oggi abbiamo registrato anche alcuni infelici esiti in sede giurisdizio-

nale, soprattutto quando si è disposto il dissequestro e la non confisca dell'area sul presupposto che altrimenti non sarebbe stato possibile operare la bonifica a cura del soggetto responsabile. Mentre, invece, è proceduralmente possibile attivare in via coattiva la bonifica a cura del responsabile in costanza di sequestro - e prima della confisca - con gli strumenti di diritto. Anche in questo caso la confisca obbligatoria in sede processuale comporta una conseguenza indiretta per gli organi di polizia giudiziaria in ordine alla rinnovata obbligatorietà del sequestro preventivo dell'area medesima in flagranza di reato. Va sottolineato che anche in caso di sentenza di patteggiamento consegue obbligatoriamente la confisca, il che rappresenta un principio veramente eccezionale a conferma della finalità primaria di tale tipo di intervento da parte dell'ordinamento giuridico.

Nei casi in cui non si può applicare questo delitto, quale reato può sussistere?

Va sottolineato che laddove questo reato non risultasse applicabile in alcuni casi derivanti dalla stesura di regole/deroghe che abbiamo visto, bruciare rifiuti resta sempre reato come base trasversale sullo scorta del "vecchio" articolo 256 decreto 152/06 che in passato è stato (raramente) applicato che oggi è ancora in vigore e può (leggi: deve) essere applicato nelle forme residuali. Ed anche in tali ipotesi la PG può procedere ai sequestri preventivi per impedire la prosecuzione e/o reiterazione di tale reato che - seppur contravvenzionale - resta sempre un reato... Sono naturalmente fatti poi salvi, eventualmente in concorso, altri reati autonomi in materia di rifiuti. Va considerato, poi, che laddove un'area venga sostanzialmente sottoposta a degrado permanente e definitivo, con profondo e radicale modifica della fisionomia dell'area medesima, e quindi destinata di fatto a essere ricettacolo di continui riversamenti di rifiuti da parte di soggetti con fenomeni



«In dibattito come potrà essere valutato se prima del fuoco il deposito era controllato o incontrollato?»



«La norma lascia dell'ambiguità lessicale»

che si ripetono sistematicamente nel tempo, tale area può essere agevolmente e correttamente qualificata come discarica abusiva di rifiuti. E questo indipendentemente dalla quantità, qualità e natura dei rifiuti in essa riversati. Questo a maggior ragione se - poi - in quest'area i rifiuti vengano dati sistematicamente anche alle fiamme e quindi smaltiti in tal senso. In tali casi l'esigenza del sequestro preventivo sarà a maggior ragione supportata da un grave pericolo per la salute pubblica ed alla necessità di impedire la reiterazione di questo ulteriore reato. La conseguenza pratica può essere significativa, perché una volta sottoposta l'area di discarica a sequestro preventivo, qualunque soggetto (anche un privato) che vada a rinnovare un'attività di sversamento (anche minimo) di rifiuti in detta area, o - peggio - per dargli fuoco, non soltanto andrà anche in questo caso ad integrare i reati specifici della parte quarta del T.U. ambientale, ma andrà in primo luogo ad essere esposto al più grave reato di violazione dei sigilli che potrà portarlo a conseguenze estremamente dure rispetto alla sua responsabilità personale (articolo 349 codice penale primo comma: pena da sei mesi a tre anni di reclusione).

«Il nuovo reato ribadisce l'obbligo della confisca del mezzo di trasporto»



Ma possono sussistere anche "reati satelliti" come ad esempio l'articolo 674 Codice Penale per le immissioni di fumo da tali falò con potenziale danno alle persone. Va sottolineato che si tratta di un reato di pericolo e non di danno, il che significa a livello pratico che non è necessario che i cittadini subiscano un danno diretto tossicologico o patologico, e dunque livello fisico, da tali dimissioni, ma basta semplicemente che l'organo di vigilanza attraverso un sistema probatorio minimale (accertamenti diretti, testimonianze, fotografie, filmati o altro) vada a documentare che quel tipo di emissione era pienamente idonea a recare danno a un numero indeterminato di persone, anche se questo numero indeterminato di persone non ha presentato a sua volta una denuncia o non si è lamentato del fatto.

Sussistono dunque norme efficienti per arginare questo fenomeno?

L'applicazione puntuale (e con rigore sistematico) di tutte questi reati, ma soprattutto l'applicazione di una serie di sequestri preventivi - ad iniziativa della pg - sistematici su tutte le aree, anche minimali, entro le quali sono attivati questi falò, ed il blocco in fragranza di reato di chiunque viola i sigilli apposti, con contestazioni immediate di tutte le gravissime violazioni conseguenti, certamente se non consente di risolvere alla radice il problema può portare ad una forte contrazione del medesimo. Non dimentichiamoci che l'effetto deterrente dei sigilli apposti sulle aree e le conseguenti gravissime violazioni del reato di violazione di sigilli possono sicuramente apportare un valido contributo in tal senso. ■

